**AC 4741**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Commissione,

in sede di discussione del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148,

*premesso che:*

i servizi resi dai professionisti sono sempre più qualificati dall'oneroso impiego di tecnologie e dal continuo investimento nell'aggiornamento delle competenze;

la sfrenata concorrenza che interessa molti professionisti, cui concorrono anche le gare al ribasso delle amministrazioni pubbliche, conduce i soggetti più deboli come i *newcomers* ad accettare remunerazioni sottocosto con conseguente dequalificazione delle loro prestazioni, facendoli diventare sempre più spesso soggetto debole del rapporto contrattuale nei confronti del committente, in un contesto segnato da una sensibile diminuzione dei redditi;

secondo l'articolo 36 della Costituzione, la retribuzione del lavoratore non è solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

l'equo compenso non è solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità;

la terziarizzazione della nostra economia e la legittima pretesa di una vita migliore impongono *standard* più elevati e rendono necessaria una più adeguata informazione al mercato circa i costi corrispondenti alle buone prestazioni;

il riconoscimento formale dell’equo compenso delle prestazioni professionali è stato introdotto attraverso l'approvazione dell'art. 19-quaterdecies nell'ambito della legge di conversione del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148;

*impegna il Governo:*

a produrre tempestivamente un atto interpretativo dei commi 2 e 3 del citato articolo, rivolto ad individuare con certezza le disposizioni relative all'equo compenso applicabili a tutte le prestazioni dei lavori autonomi, in quanto "compatibili" con quelle di cui al primo comma;

a definire in questo ambito, per tutti i contratti, le clausole vessatorie destinate a nullità in quanto prevedono un compenso inferiore ai parametri già individuati per le professioni inquadrate in ordini e collegi nonché inferiore, per le professioni non regolamentate, agli usi rilevabili dalle Camere di Commercio;

a produrre un atto di indirizzo alle amministrazioni pubbliche affinché, nei bandi di gara, si attengano ai menzionati criteri di equo compenso e, ove responsabili della vigilanza sulle professioni, ne controllino la adeguata remunerazione delle prestazioni.